

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 28 marzo 2018

Gentile **Clienti**
CCNL Agenzie di Assicurazioni SNA

Oggetto: Rinnovo CCNL Agenzie di Assicurazione SNA.

Si è concluso l'iter di approvazione relativo al rinnovo del CCNL 10 novembre 2014 per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera, scaduto il 7 novembre 2017, e a giorni dovrebbe uscire la circolare esplicativa predisposta dallo SNA. Qui di seguito troverete una sintesi dell'accordo di rinnovo sottoscritto tra SNA (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), FESICA CONFISAL, CONFISAL FISALS con l'assistenza della CONFISAL.

DECORRENZA E DURATA

Il presente CCNL, che ha **durata di cinque anni** sia per la parte normativa che per quella economica, **decorre dal 1° aprile 2018 e scade il 1° aprile 2023.**

MINIMI RETRIBUTIVI

I nuovi importi mensili del minimo retributivo, a partire dal 1° aprile 2018, risultano i seguenti:

Categoria	Minimo dal 1° aprile 2018
Quadro	1.379,07
I Super	1.379,07
I	1.312,57
II	1.205,02
III	1.120,04
IV	784,03

UNA TANTUM

Viene riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale una tantum pari a **60,00 euro** a valere per tutte le categorie. Secondo indicazioni pervenuteci dallo SNA l'erogazione dovrà essere effettuata con la busta paga di aprile 2018.

MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Con riferimento alle mensilità supplementari viene modificata la tempistica della loro erogazione, per cui:

- la tredicesima, pari all'importo di una mensilità normale, va corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale (prima entro il 15 dicembre);
- la quattordicesima va corrisposta entro il 30 giugno (in precedenza entro il 15 giugno) ed è pari all'importo di una mensilità normale in atto a tale data.

LAVORO STRAORDINARIO

Il limite massimo di lavoro viene innalzato da 90 a 250 ore annue per ciascun dipendente e le prestazioni per lavoro straordinario effettuate in aumento all'orario contrattuale vanno compensate con la retribuzione oraria che si determina dividendo la retribuzione normale mensile per il divisore fisso 158,59 (non più dividendo un dodicesimo della retribuzione annua per il divisore fisso di 158,59).

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

FESTIVITÀ

Si conviene che nel caso in cui una delle festività (art. 30 CCNL) cada di domenica, ai lavoratori va riconosciuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa. Le festività cadenti, invece, di sabato non danno luogo a retribuzione mensile aggiuntiva, né ad ulteriori giornate di ferie sostitutive, fatte salve le condizioni di miglior favore presenti nelle agenzie.

MALATTIA

In tema di malattia o infortunio extraprofessionale viene precisato che l'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà in ogni caso qualora nell'arco di 24 mesi si raggiungano i limiti fissati dal CCNL (art. 47) anche con più malattie. Si ricorda, altresì, che in caso di assenza per malattia il lavoratore deve darne immediata notizia, oltre alle normali comunicazioni, al datore di lavoro e far pervenire allo stesso il certificato medico secondo le previsioni di legge. In mancanza di ciascuna delle suddette comunicazioni l'assenza sarà considerata ingiustificata.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

È stabilita l'adesione al Fondo di formazione continua FONARCOM o FORMAZIENDA e, a tale scopo, le aziende provvederanno alla relativa iscrizione mediante le procedure definite dall'INPS.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L'accordo ha stabilito a partire dal 1° aprile 2018 l'iscrizione obbligatoria di tutti i lavoratori dipendenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa denominato ASSICURMED, allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Hanno diritto all'iscrizione al Fondo i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori part-time e gli apprendisti. Per tali lavoratori è prevista a decorrere dal 1° aprile 2018 una contribuzione pari a 18,00 euro mensili (complessivamente 216,00 euro annui) a totale carico azienda, oltre all'importo di solidarietà INPS attualmente fissato al 10%. Il versamento dei contributi avviene con le modalità stabilite dal Regolamento del Fondo stesso e le spese di funzionamento del Fondo sono comprese nel contributo a carico del datore di lavoro. Nessun altro costo diretto ed indiretto per l'attivazione e gestione dell'istituto può essere previsto a carico del datore. I contratti o accordi in essere alla loro prima scadenza annuale andranno uniformati alla presente intesa aderendo ad ASSICURMED. Si sottolinea che:

- **il contributo di assistenza sanitaria è obbligatorio e non è ammessa la corresponsione di indennità sostitutive;**
- **in caso di omesso versamento delle quote e dei contributi, l'azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.**

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin